

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0199/2005

20.6.2005

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale
– PROGRESS
(COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Karin Jöns

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	37
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	41
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	46
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	55
PROCEDURA	77

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – PROGRESS (COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0488),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 13, paragrafo 2, 129 e 137, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0092/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0199/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. rileva che gli stanziamenti figuranti nella proposta legislativa per il periodo oltre il 2006 dipendono dalla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;
 3. invita la Commissione, una volta approvato il prossimo quadro finanziario pluriennale, a presentare, se del caso, una proposta per adattare l'importo finanziario di riferimento del programma;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento

(2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento

dell'Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate in base alla decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), alla decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, alla decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale e alla decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione, nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

dell'Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate in base alla decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), alla decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, alla decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale e alla decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione, nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro **e la decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un programma di azione comunitaria per la protezione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra uomo e donna**¹.

¹ **GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18. Corretto nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 7.**

Motivazione

Nel settore della parità tra uomo e donna, al programma relativo all'adozione di un'azione comunitaria in merito a una strategia comunitaria per la parità tra uomini e donne va aggiunto il programma d'azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra uomo e donna dal momento che entrambi i programmi scadono nel dicembre 2005.

Emendamento 2

Considerando 3

(3) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo nel 1997 ha lanciato la strategia europea

(3) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo nel 1997 ha lanciato la strategia europea

per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche per l'occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l'occupazione **svolge un ruolo di primo piano nella** realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche per l'occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l'occupazione **è lo strumento più importante per la** realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

Motivazione

L'importanza sostanziale della strategia europea per l'occupazione va sottolineata maggiormente.

Emendamento 3 Considerando 5

(5) I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un'importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni *e* assistenza sanitaria e di lunga durata **adeguate**. È quindi importante promuovere politiche in grado di prestare un'adeguata protezione sociale e di **garantirne** la sostenibilità finanziaria. **Questo equilibrio viene realizzato conformemente al** metodo di coordinamento aperto.

(5) I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un'importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni **adeguate nonché un'**assistenza sanitaria e di lunga durata **accessibile a tutti, di elevato valore qualitativo e finanziabile a lungo termine**. È quindi importante promuovere politiche in grado di prestare un'adeguata protezione sociale e di **garantire** la sostenibilità finanziaria **dei sistemi di protezione sociale. Il Consiglio ha deciso che la cooperazione nel settore della protezione sociale debba fondarsi sul** metodo di coordinamento aperto.

Motivazione

Il Consiglio si è accordato su determinati obiettivi principali per la cooperazione nel settore delle pensioni e dell'assistenza sanitaria e di lunga durata. Nell'ottobre 2004 il Consiglio ha deciso di applicare il metodo di coordinamento aperto oltre che alle pensioni anche all'assistenza sanitaria e di lunga durata.

Emendamento 4
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Occorre richiamare l'attenzione sulla situazione specifica dei migranti in questo contesto e sull'importanza di intraprendere un'azione volta a trasformare il lavoro non dichiarato – e spesso precario – dei migranti in lavoro regolare, cosicché essi possano beneficiare della protezione sociale, dei vantaggi e delle condizioni di lavoro di cui beneficiano i lavoratori dichiarati.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione e consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(6) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ***compresa l'esigenza di conciliare vita professionale e vita familiare***, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione, ***partecipazione*** e consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Motivazione

L'esigenza di conciliare la vita professionale e la vita familiare è diventata un elemento centrale della politica sociale europea. Il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'Unione europea deve necessariamente considerare la promozione della conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, che resta una questione cruciale nell'organizzazione del lavoro.

Emendamento 6
Considerando 7

(7) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea.
L'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione fondata su vari motivi. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si deve pertanto tenere conto delle particolari necessità dei disabili **per quanto riguarda l'accessibilità delle attività e dei risultati.**

(7) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea.
L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che si combattano le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione è previsto anche dall'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e, per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi, andrebbero elaborate in parallelo adeguate misure. Si deve pertanto, **in sede di considerazione dell'accessibilità e dei risultati dei programmi,** tenere conto delle particolari necessità dei disabili **garantendo il loro accesso pieno e paritetico alle attività finanziate da PROGRESS e ai risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il rimborso di spese supplementari sostenute dai disabili. L'esperienza realizzata nell'arco di molti anni in materia di lotta contro determinate forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso, può risultare proficua anche per la lotta contro discriminazioni di altro tipo.**

Motivazione

In considerazione della sezione "Diversità e lotta contro la discriminazione" non può mancare il riferimento all'articolo 13 e alle forme di discriminazione ivi citate. Analogamente a quanto avviene nell'attuale programma per la lotta contro la discriminazione, si dovrebbe sottolineare che le caratteristiche specifiche delle diverse forme di discriminazione richiedono misure specifiche e che, in particolare, si possono trarre insegnamenti dalle esperienze realizzate nella lotta contro la discriminazione fondata sul sesso.

Emendamento 7

Considerando 8

(8) In base all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale, **nonché** la direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

(8) In base all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato **le seguenti direttive**: la direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale, la direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, **nonché la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**¹.

¹ *GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.*

Motivazione

Da quando il Consiglio ha presentato la sua proposta, è stata approvata la direttiva aggiunta che si basa anch'essa sull'articolo 13.

Emendamento 8 Considerando 9

(9) La parità di trattamento tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne

(9) La parità di trattamento tra donne e uomini è, **a norma degli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea**, un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne. L'esperienza nelle azioni a livello

nelle politiche dell'Unione e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da rafforzarsi vicendevolmente. Conformemente al principio dell'integrazione della dimensione di genere, la parità fra *uomini* e *donne* va **integrata** in tutte le sezioni del programma.

comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche dell'Unione e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da rafforzarsi vicendevolmente. Conformemente al principio dell'integrazione della dimensione di genere, la parità fra *donne* e *uomini* va **tenuta in considerazione** in tutte le sezioni **e le azioni** del programma.

Motivazione

La parità di trattamento tra uomini e donne è citata all'articolo 2 come uno dei compiti della Comunità europea, mentre all'articolo 3 figura il principio dell'inclusione della dimensione di genere.

Emendamento 9

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Le organizzazioni non governative che operano a livello regionale, nazionale e UE, sono fondamentali per il successo dell'attuazione degli obiettivi generali del programma e dovrebbero quindi svolgere, nell'ambito delle competenti reti dell'UE, un importante ruolo in materia di concezione, realizzazione e osservazione del programma.

Motivazione

Le organizzazioni non governative sono elementi sostanziali, soprattutto a livello nazionale e regionale, per quanto attiene all'attuazione degli aspetti strategici importanti per PROGRESS nel settore della politica sociale e dell'occupazione.

Emendamento 10

Considerando 10

(10) Poiché gli obiettivi dell'azione

(10) Poiché gli obiettivi dell'azione

proposta non possono essere sufficientemente realizzati **dagli** Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

proposta non possono essere sufficientemente realizzati **a livello di** Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Emendamento 11
Articolo 1

La presente decisione istituisce il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato PROGRESS, destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della **strategia di Lisbona** in questi ambiti. Il suo periodo di applicazione inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

La presente decisione istituisce il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato PROGRESS, destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e quindi a contribuire, **nell'ambito della strategia di Lisbona**, al conseguimento degli obiettivi dell'**Agenda sociale (2006-2010)**¹ in questi ambiti. Il suo periodo di applicazione inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

¹ **Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale, COM(2005)0033 del 9.2.2005.**

Motivazione

PROGRESS è direttamente connesso con l'Agenda sociale e dovrebbe essere strettamente collegato ad essa, in modo da poter applicare con successo detta Agenda sociale.

Emendamento 12
Articolo 2, punto 2

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni nei settori contemplati dal programma;

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni, **ove possibile disaggregati per sesso e fascia d'età**, nei settori contemplati dal programma;

Motivazione

L'uso di statistiche e di indicatori qualitativi e quantitativi disaggregati per sesso e per età è determinante per valutare l'efficacia del programma PROGRESS. Le donne e i lavoratori più anziani sono sovente più esposti all'esclusione sociale, alla discriminazione in campo occupazionale o alla povertà.

Emendamento 13
Articolo 2, punto 3

(3) sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche della Comunità negli Stati membri e valutarne l'impatto;

(3) sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche della Comunità negli Stati membri e valutarne **l'efficacia e l'impatto, segnatamente per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori**;

Motivazione

Oltre all'impatto delle disposizioni legislative e degli obiettivi strategici, si dovrebbe verificare anche se hanno l'efficacia auspicata.

Emendamento 14
Articolo 2, punto 4

(4) promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche a livello **dell'Unione**;

(4) promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche **e di approcci innovativi anche a livello regionale, nazionale e transnazionale**;

Motivazione

Per poter raggiungere meglio gli obiettivi politici dell'UE non è sufficiente trasmettere e

diffondere le buone pratiche. E' necessario anche mettere a punto approcci nuovi e innovativi.

Emendamento 15
Articolo 2, punto 5

(5) sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche dell'UE attuate nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

(5) sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche **e agli obiettivi** dell'UE attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

Motivazione

E' indispensabile informare ogni volta i cittadini sui metodi, come pure sugli obiettivi, che perseguiamo stante che il cittadino quale principale soggetto della realizzazione delle decisioni deve essere informato per sapere quali sono gli obiettivi perseguiti volta per volta e per poter intervenire quando e dove occorre.

Emendamento 16
Articolo 2, punto 6

(6) migliorare la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere **e** sostenere le **politiche** dell'Unione.

(6) migliorare la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere, sostenere **e sviluppare ulteriormente** le **strategie e gli obiettivi politici** dell'Unione **e promuovere le posizioni delle organizzazioni aderenti; tali reti e organizzazioni debbono essere dimostrabilmente indipendenti e in quanto tali in grado di operare in un'ampia gamma di settori che riguardano gli interessi dei loro aderenti.**

Emendamento 17
Articolo 2, comma unico bis (nuovo)

Il principio dell'integrazione della dimensione di genere va tenuto presente in tutte le sezioni e le azioni del programma.

Motivazione

La parità tra i sessi è un principio fondamentale dell'Unione europea di cui si deve tener conto in tutto il programma.

Emendamento 18

Articolo 2, comma unico ter (nuovo)

Un'adeguata diffusione dei risultati raggiunti nelle sezioni e nelle azioni del programma va garantita in relazione a tutti i partecipanti e all'opinione pubblica. La Commissione predispone inoltre i necessari collegamenti con il Parlamento europeo e le competenti organizzazioni non governative e parti sociali a livello UE e procede a un regolare scambio di opinioni con essi.

Motivazione

In relazione ai programmi d'azione sinora attuati nel settore dell'occupazione e del sociale, è stata spesso criticata l'insufficiente diffusione e pubblicità dei risultati. Per tale motivo PROGRESS dovrebbe accordare maggiore importanza a questo obiettivo. Uno scambio di opinioni regolare con il Parlamento, le parti sociali e le organizzazioni non governative costituisce un'importante premessa per il successo dell'attuazione del programma.

Emendamento 19
Articolo 4, punto 1

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori;

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione **e alle sue prospettive**, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori **comuni**;

Motivazione

Si tratta di mettere a punto indicatori "comuni" in quanto solo attraverso indicatori concordati è possibile la necessaria "comparabilità".

Emendamento 20
Articolo 4, punto 2

(2) **seguendo** e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione e altri ambiti politici;

(2) **osservando** e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione **e il loro impatto** e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione, **la politica economica e sociale generale** e altri ambiti politici;

Motivazione

Il Parlamento europeo ha più volte richiesto una maggiore coerenza tra la strategia europea per l'occupazione e la politica economica generale.

Emendamento 21
Articolo 4, punto 3

(3) organizzando scambi sulle politiche **e i processi e** favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l'occupazione;

(3) organizzando scambi sulle politiche, **le buone pratiche e gli approcci innovativi nonché** favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l'occupazione;

Motivazione

Per poter raggiungere meglio gli obiettivi politici dell'UE non è sufficiente trasmettere e diffondere le buone pratiche. E' necessario anche mettere a punto approcci nuovi e innovativi.

Emendamento 22
Articolo 4, punto 4

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide **e** le politiche nel settore dell'occupazione, in particolare fra gli agenti regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati.

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide, le politiche **e l'attuazione dei piani d'azione nazionali** nel settore dell'occupazione, in particolare fra gli agenti regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati.

Motivazione

Visto che la messa a punto e l'attuazione dei piani d'azione nazionali rivestono importanza fondamentale per il successo della strategia europea per l'occupazione, un migliore scambio di informazioni e un dibattito più ampio sono particolarmente importanti.

Emendamento 23
Articolo 4, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) attribuendo particolare rilevanza alle azioni positive che incoraggiano la parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini e la lotta contro le discriminazioni nell'accesso all'occupazione, alla formazione e alla

promozione professionale.

Motivazione

Risulta estremamente importante incoraggiare gli Stati membri a prevedere azioni positive al fine di assicurare una realizzazione effettiva della parità tra uomini e donne e la promozione della lotta contro le discriminazioni sul mercato del lavoro.

Emendamento 24
Articolo 5, punto 1

(1) migliorando la comprensione delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori;

(1) migliorando la comprensione delle questioni legate ***all'esclusione sociale e*** alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori ***comuni***;

Motivazione

L'inserimento del concetto di "esclusione sociale" si basa sulla formulazione dell'attuale programma d'azione.

Emendamento 25
Articolo 5, punto 2

(2) seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici;

(2) seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici ***e il relativo impatto a livello nazionale e comunitario***;

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 26
Articolo 5, punto 3

(3) organizzando scambi sulle politiche ***e i***

(3) organizzando scambi sulle politiche, ***le***

processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;

buone pratiche e gli approcci innovativi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;

Motivazione

Per poter raggiungere meglio gli obiettivi politici dell'UE non è sufficiente trasmettere e diffondere le buone pratiche. E' necessario anche potenziare approcci nuovi e innovativi.

Emendamento 27
Articolo 5, punto 5

(5) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di **perseguire** gli obiettivi politici dell'Unione.

(5) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di **sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie** e gli obiettivi politici dell'Unione **nel settore della protezione sociale e dell'integrazione**.

Motivazione

Il ruolo delle reti dell'UE non dovrebbe limitarsi, nelle varie sezioni del programma, a perseguire semplicemente gli attuali obiettivi e politiche. In considerazione delle loro competenze specifiche, esse dovrebbero affiancarsi in modo costruttivo alla politica europea e contribuire a svilupparla ulteriormente.

Emendamento 28
Articolo 6, introduzione

La sezione 3 sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro:

La sezione 3, **tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere** sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro **e la conciliazione della vita professionale con quella familiare:**

Motivazione

Il programma PROGRESS deve sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro non solo migliorando la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche promuovendo la conciliazione della vita professionale con quella familiare che è essenziale per il benessere dei lavoratori.

Emendamento 29
Articolo 6, punto 1

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori **qualitativi e quantitativi ripartiti per sesso e per fascia d'età** e valutando **l'efficacia** e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

Emendamento 30
Articolo 6, punto 2

(2) sostenendo l'applicazione del diritto del lavoro dell'UE mediante un **rafforzamento del controllo, la formazione dei professionisti**, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati;

(2) sostenendo l'applicazione del diritto del lavoro dell'UE mediante un **efficace controllo, la realizzazione di seminari specializzati**, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati, **comprese le parti sociali**;

Emendamento 31
Articolo 6, punto 3

(3) avviando azioni preventive e favorendo **la cultura della prevenzione nel campo** della sicurezza e della salute sul lavoro;

(3) avviando azioni preventive e favorendo **il settore** della sicurezza e della salute sul lavoro;

Motivazione

Il potenziamento della cultura della prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro rientra tra i principali compiti riconosciuti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e non andrebbe quindi inserito tra gli obiettivi da perseguire in questa sezione per evitare doppioni.

Emendamento 32
Articolo 6, punto 4

(2) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo **il dibattito**

(2) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo **le discussioni**

sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro.

– *anche tra le parti sociali* – sulle principali sfide e questioni politiche relative *alla sicurezza sociale*, alle condizioni di lavoro *e alla qualità dell'occupazione, compresa la conciliazione della vita professionale con quella familiare*.

Motivazione

Visto che le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale in questo settore, dovrebbero partecipare particolarmente alla discussione.

Emendamento 33

Articolo 6, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo un dibattito sulla questione generale dell'occupazione illegale, onde assicurare che gli aspetti della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro, che interessano in egual misura i migranti e i cittadini dell'UE, vengano trattati e che i pertinenti standard siano rispettati.

Emendamento 34

Articolo 7, introduzione

La sezione 4 sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione *nelle* politiche dell'UE:

La sezione 4 sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione *in tutte le* politiche dell'UE:

Emendamento 35

Articolo 7, punto 1

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione *e ai metodi per farvi fronte*, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando *l'efficacia e* l'impatto della legislazione,

in vigore;

delle politiche e delle pratiche in vigore;

Emendamento 36
Articolo 7, punto 2

(2) sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante un **rafforzamento del controllo, la formazione di professionisti** e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;

(2) sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante un **efficace controllo, la realizzazione di seminari specializzati** e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;

Emendamento 37
Articolo 7, punto 3

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione nelle politiche dell'UE;

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione nelle politiche dell'UE **anche fra le ONG operanti contro la discriminazione, operatori locali e regionali, parti sociali ed altri interessati;**

Motivazione

E' necessario coinvolgere direttamente i gruppi interessati nel dibattito allo scopo di realizzare in più ampia comprensione e consapevolezza delle complessità dei problemi.

Emendamento 38
Articolo 7, punto 4

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di **perseguire** gli obiettivi politici dell'Unione.

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di **sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie** e gli obiettivi politici dell'Unione **in materia di lotta contro le discriminazioni; tali reti UE devono anche includere reti UE di più piccole dimensioni, comprese ONG specializzate e ONG che si occupano di disabilità specifiche; tali reti e organizzazioni debbono essere**

dimostrabilmente organizzazioni indipendenti e in quanto tali in grado di operare in un'ampia gamma di settori che riguardano gli interessi dei loro aderenti.

Motivazione

Il ruolo delle reti UE non dovrebbe limitarsi, nelle varie sezioni del programma, a perseguire semplicemente gli attuali obiettivi e politiche. In considerazione delle loro competenze specifiche, esse dovrebbero affiancarsi in modo costruttivo alla politica europea e contribuire a svilupparla ulteriormente.

Emendamento 39
Articolo 8, introduzione

La sezione 5 sostiene l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere ***nelle*** politiche dell'UE:

La sezione 5 sostiene l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere ***in tutte le*** politiche dell'UE:

Emendamento 40
Articolo 8, punto 2

(2) sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di parità fra uomini e donne mediante un ***rafforzamento del controllo, la formazione di professionisti*** e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;

(2) sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di parità fra uomini e donne mediante un ***efficace controllo, la realizzazione di seminari specializzati*** e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;

Emendamento 41
Articolo 8, punto 3

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne e all'integrazione della dimensione di genere;

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne, ***segnatamente la conciliazione tra vita professionale e vita familiare*** e all'integrazione della dimensione di genere ***in modo orizzontale***;

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 42 Articolo 8, punto 4

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di **perseguire** gli obiettivi politici dell'Unione.

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di **sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie e** gli obiettivi politici dell'Unione **in materia di promozione della parità tra uomini e donne.**

Motivazione

Il ruolo delle reti dell'UE non dovrebbe limitarsi, nelle varie sezioni del programma, a perseguire semplicemente gli attuali obiettivi e politiche. In considerazione delle loro competenze specifiche, esse dovrebbero affiancarsi in modo costruttivo alla politica europea e contribuire a svilupparla ulteriormente.

Emendamento 43 Articolo 9, paragrafo 1, introduzione

1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni:

1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni **che possono essere realizzate anche in un contesto transfrontaliero:**

Motivazione

Come accaduto nei programmi d'azione finora realizzati, anche in PROGRESS si dovrebbe promuovere lo scambio transnazionale in quanto i progetti transnazionali apportano un contributo sostanziale all'apprendimento reciproco nonché alla diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi.

Emendamento 44 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

- pubblicazione e diffusione di materiali d'informazione e formazione tramite Internet o altri supporti mediatici.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino -1 (nuovo)

– scambi in materia di strategie, buone pratiche e approcci innovativi, nonché promozione dell'apprendimento reciproco a livello regionale, nazionale, transnazionale e UE;

Motivazione

Come accaduto nei programmi d'azione finora realizzati, anche in PROGRESS si dovrebbe promuovere lo scambio transnazionale in quanto i progetti transnazionali apportano un contributo sostanziale all'apprendimento reciproco, nonché alla diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi.

Emendamento 46

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 1

– identificazione delle buone pratiche e organizzazione di revisioni tra pari mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale o dell'UE;

– identificazione delle buone pratiche e organizzazione di revisioni tra pari mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, **transnazionale** o dell'UE;

Motivazione

Come accaduto nei programmi d'azione finora realizzati, anche in PROGRESS si dovrebbe promuovere lo scambio transnazionale in quanto i progetti transnazionali apportano un contributo sostanziale all'apprendimento reciproco, nonché alla diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi.

Emendamento 47
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 3 bis (nuovo)

– organizzazione di un forum annuale cui partecipino tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di valutare l'attuazione dell'Agenda sociale nonché la realizzazione delle singole sezioni del programma PROGRESS prevedendo, tra l'altro, la presentazione dei risultati e un dialogo sulle priorità future.

Motivazione

Questo incontro annuale con tutti gli interessati dovrebbe servire a promuovere il dialogo, a rendere meglio noti i risultati del programma e a fare il punto sulle priorità future.

Emendamento 48
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 5 bis (nuovo)

- organizzazione di interscambi tra operatori locali dell'Unione europea al fine di promuovere lo scambio diretto di esperienze e la conoscenza delle specifiche realtà nazionali.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 49
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 3

– finanziamento di seminari di formazione destinati agli *operatori della giustizia*, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti;

finanziamento di seminari di formazione destinati agli *specialisti del settore*, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti, *tra cui rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle parti sociali*;

Motivazione

Visto che le organizzazioni non governative e le parti sociali svolgono un ruolo importante in questo settore a livello di attuazione e controllo, i loro rappresentanti dovrebbero poter

accedere alle azioni di formazione.

Emendamento 50
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 8 bis (nuovo)

- cooperazione tra istituzioni e operatori locali nazionali.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 51
Articolo 9, paragrafo 2

(2) I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell'Unione ed essere realizzati da autorità nazionali ***o subnazionali***, organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

(2) I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell'Unione ed essere realizzati da autorità nazionali, ***regionali o locali***, organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati ***tra i*** fondamentali nel settore.

Motivazione

A fini di chiarezza e per evitare inutili discussioni.

Emendamento 52
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I tipi di azioni dovrebbero contribuire, nei settori di cui all'articolo 3, al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda sociale nell'ambito della strategia di Lisbona.

Emendamento 53
Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Il programma non finanzia alcuna misura di preparazione ed attuazione degli anni europei.

Motivazione

Come nel passato gli anni europei non dovrebbero essere finanziati con le risorse dei programmi comunitari pluriennali. Sarebbe di gran lunga più opportuno che l'autorità di bilancio metta appositamente a disposizione il contributo per la preparazione e l'attuazione degli anni europei.

Emendamento 54

Articolo 10, paragrafo 1, trattino 2

- servizi **pubblici** dell'occupazione;
- servizi dell'occupazione **e uffici di collocamento pubblici e privati**;

Emendamento 55

Articolo 10, paragrafo 1, trattino 6

- organizzazioni non governative **organizzate** a livello **dell'Unione**;
- organizzazioni non governative a livello **regionale, nazionale o dell'UE**;

Motivazione

Oltre alle reti UE, esistono anche numerose organizzazioni non governative a livello regionale e locale che svolgono un ruolo importante nel raggiungere gli obiettivi del programma.

Emendamento 56

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai minorati deve essere fornito pieno accesso alle attività e ai risultati. Vanno prese in considerazione le loro esigenze specifiche, fra cui il rimborso delle spese supplementari sostenute per soddisfare le proprie esigenze di accesso

Motivazione

Le persone direttamente interessate dalle questioni affrontate dal programma PROGRESS debbono essere pienamente coinvolte in quanto partecipanti al programma.

I costi addizionali incorsi dai disabili per assicurare la loro pari partecipazione a queste

attività devono essere presi a carico (ad esempio, il costo degli interpreti del linguaggio dei segni, l'accessibilità delle stanze d'albergo, dei trasporti, ecc.).

Emendamento 57

Articolo 11, comma 1, trattino 2

– una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, **l'80%** della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

– una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, **il 90%** della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

Motivazione

La partecipazione per il 20% causerebbe notevoli difficoltà a numerose reti dell'UE.

Emendamento 58

Articolo 12

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura **di gestione** di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- il programma di lavoro per l'attuazione del programma;
- il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;
- il bilancio annuale **e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie sezioni del programma**;
- le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno.

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura **consultiva** di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- il programma di lavoro **annuale** per l'attuazione del programma, **articolato in singole sezioni**;
- il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;
- il bilancio annuale;
- le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno.

e bis) criteri di valutazione del programma, anche relativi al rapporto costo/efficacia e alla regolamentazione della diffusione e della trasmissione dei risultati.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Motivazione

La procedura consultiva prevista nella decisione del Consiglio 1999/468/CE è preferibile in quanto lascia alla Commissione europea i poteri esecutivi conferitigli dai trattati. Dal momento che il Parlamento europeo, in quanto co-legislatore, non ha alcun dire nella procedura di comitologia, lo stesso dovrebbe valere anche per il Consiglio o i funzionari degli Stati membri. La procedura consultiva corrisponde pertanto al tradizionale approccio proposto dalla commissione per i bilanci.

La ripartizione annuale dei fondi di PROGRESS tra le singole sezioni non dovrebbe venir decisa dal comitato del programma ma attuata nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

Emendamento 59
Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione viene assistita da un comitato.

1. La Commissione viene assistita da un comitato ***che è suddiviso in cinque sottocomitati, conformemente alle cinque sezioni.***

Motivazione

Visto che si tratta di cinque sezioni relative a cinque settori politici che presentano caratteristiche e problematiche diverse, bisognerebbe garantire che il comitato del programma sia costituito di esperti degli Stati membri competenti per ognuno dei settori.

Emendamento 60
Articolo 13, paragrafo 2

2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

(In caso di adozione del presente

emendamento occorrerà un adeguamento tecnico: soppressione del paragrafo 3)

Motivazione

La procedura consultiva rappresenta l'approccio tradizionale seguito dalla commissione per i bilanci. Il Parlamento e il Consiglio, in quanto co-legislatori, dovrebbero lasciare alla Commissione i suoi poteri esecutivi ed avere solo il diritto di intervenire se la misura proposta non è una proposta "di attuazione" bensì riguarda le prerogative legislative del Parlamento.

L'articolo 8 della suddetta decisione offre al Parlamento la possibilità di adottare una risoluzione motivata nel caso ritenga che un progetto di misure di esecuzione di cui è prevista l'adozione eccederebbe le competenze di esecuzione previste nell'atto di base.

Emendamento 61

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione informa anche gli altri comitati competenti sulle misure adottate nell'ambito delle cinque sezioni del programma.

Emendamento 62

Articolo 15, paragrafo 1

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità. Occorre prestare un'attenzione particolare alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell'istruzione e della formazione.

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità, ***nonché con la politica regionale e la politica economica generale.*** Occorre prestare un'attenzione particolare alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell'istruzione e

della formazione.

Motivazione

Oltre che con i settori fin qui citati, si dovrebbe garantire coerenza anche con la politica regionale e la politica economica generale, in quanto entrambe possono avere effetti importanti sul raggiungimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 63
Articolo 15, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le iniziative condotte nell'ambito del programma e altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le iniziative condotte nell'ambito del programma e altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo **e si adoperano al fine di evitare doppioni.**

Emendamento 64
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità delle azioni con le attività di altri suoi servizi e di altre agenzie europee competenti, in particolare con le attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e del futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e si adopera al fine di evitare doppioni.

Motivazione

Altri servizi della Commissione e alcune agenzie europee sono anch'essi attivi nei settori oggetto delle misure nell'ambito di PROGRESS. E' quindi particolarmente importante garantire in questa sede una coerenza e una complementarità quanto maggiori possibile.

Emendamento 65
Articolo 15, paragrafo 4

4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca **alla realizzazione degli obiettivi** della strategia di Lisbona **nel settore dell'occupazione e della politica** sociale.

4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca, **nel quadro** della strategia di Lisbona, **alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda** sociale.

Emendamento 66
Articolo 17, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione **delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013** è pari a **628,8** milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria **indicativa** prevista per la realizzazione **del programma comunitario** è pari a **854,2** milioni di euro **per un periodo di 7 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007**.

Motivazione

L'importo di riferimento della dotazione finanziaria è indicativo fintanto che non sarà stata presa una decisione in merito alle prospettive finanziarie. Una volta presa questa decisione, la Commissione presenterà una proposta legislativa per fissare l'importo di riferimento in relazione al massimale idoneo della dotazione finanziaria in questione (cfr. emendamento alla risoluzione legislativa).

Emendamento 67
Articolo 17, paragrafo 2, tabella

Sezione 1	Occupazione	21%	Sezione 1	Occupazione	21%
Sezione 2	Protezione sociale e integrazione	28%	Sezione 2	Protezione sociale e integrazione	30%
Sezione 3	Condizioni di lavoro	8%	Sezione 3	Condizioni di lavoro	8%
Sezione 4	Diversità e lotta contro la	23%	Sezione 4	Diversità e lotta contro la	23%

	discriminazione			discriminazione	
Sezione 5	Parità fra uomini e donne	8%	Sezione 5	Parità fra uomini e donne	12%

Motivazione

Una riduzione della percentuale destinata alla sezione relativa alla parità fra uomini e donne corrispondente al contributo completo previsto per il futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere è troppo radicale e andrebbe corretta aumentando l'importo minimo dall'8% al 12%. Per quanto riguarda la sezione "Protezione sociale e integrazione", l'aumento del 2% contribuisce a tener conto del fatto che il programma d'azione finora realizzato per la lotta contro l'esclusione sociale viene ampliato per includere anche i settori delle pensioni e dell'assistenza sanitaria e di lunga durata.

Emendamento 68
Articolo 17, paragrafo 4

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

4. Gli stanziamenti annuali **nonché la ripartizione delle risorse fra le singole sezioni** sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. **La ripartizione degli stanziamenti annuali fra le singole sezioni è debitamente indicata nel bilancio.**

Motivazione

Occorre garantire che la ripartizione degli stanziamenti fra le singole sezioni del programma sia trasparente e sia stabilita dall'autorità di bilancio. Nel bilancio deve altresì essere indicata chiaramente la ripartizione degli stanziamenti annuali fra le sezioni onde garantire sia la necessaria trasparenza sia la visibilità delle sezioni stesse.

Emendamento 69
Articolo 19, paragrafo 1

1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività e li trasmette al comitato del programma di cui all'articolo 13.

1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività e li trasmette al comitato del programma di cui all'articolo 13 **e al Parlamento europeo.**

Motivazione

Il Parlamento europeo deve seguire l'andamento dell'attuazione di Progress e di tutti i suoi sottoprogrammi.

Emendamento 70 Articolo 19, paragrafo 2

2. Il programma è inoltre oggetto di una valutazione intermedia delle singole sezioni comprendente anche una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati per quanto riguarda l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.

2. Il programma è inoltre oggetto di una valutazione intermedia delle singole sezioni comprendente anche una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati per quanto riguarda l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1 **e trasmessi al Parlamento europeo.**

Motivazione

Il Parlamento europeo deve seguire l'andamento dell'attuazione di Progress e di tutti i suoi sottoprogrammi.

Emendamento 71 Articolo 19, paragrafo 3

3. Una valutazione ex-post dell'intero programma viene effettuata dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni un anno dopo la sua conclusione, allo scopo di misurare l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a) entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una relazione interlocutoria sulla valutazione dei risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi

dell'attuazione del programma,

b) nell'ambito delle proposte per le prossime Prospettive finanziarie, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, una comunicazione concernente la continuazione del programma e

c) entro e non oltre il 31 dicembre 2015, con l'ausilio di esperti esterni, una relazione di valutazione ex post per individuare gli effetti a livello UE degli obiettivi del programma e della sua ulteriore utilizzazione.

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe essere adeguatamente informato sulla realizzazione del programma.

Emendamento 72

Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione assicura che, in quanto parte del processo di controllo e di valutazione, venga effettuato un esame della misura in cui siano state adottate misure volte a garantire ai minorati l'accessibilità alle attività e ai risultati del programma.

Motivazione

Lo sviluppo di misure per lottare contro la discriminazione e l'esclusione sociale sono fondamentali per gli obiettivi complessivi del programma PROGRESS. E' importante pertanto che la non discriminazione e l'inclusione sociale vengano riconosciute orizzontalmente in tutte le attività finanziate dal programma, che vi sia una diretta partecipazione dalle persone direttamente interessate (donne, disabili, rappresentanti di minoranze etniche, lesbiche e omosessuali, ecc.) e che vi sia un effettivo controllo su ciò che è stato fatto per assicurare la loro partecipazione completa e paritetica alle attività finanziate dal programma.

MOTIVAZIONE

La relatrice si compiace in via di principio della proposta della Commissione sull'istituzione di un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – PROGRESS. Mantenendo la dotazione finanziari finora prevista per l'occupazione e il sociale, la Commissione dimostra ancora una volta di essere un cardine della strategia di Lisbona quanto alla politica sociale e dell'occupazione e ribadisce il suo impegno per nuovi e migliori posti di lavoro, per la coesione sociale e per l'ammodernamento del modello sociale europeo.

PROGRESS contribuirà in modo decisivo, nell'ambito della strategia di Lisbona, alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda sociale.

1. Semplificazione e razionalizzazione

La relatrice appoggia la caldeggiata semplificazione e razionalizzazione attraverso la fusione dei programmi di azione specifici nella misura in cui vengono di fatto effettuati notevoli risparmi, evitati doppioni e fornite chiarezza e trasparenza a livello amministrativo. Segnala tuttavia che l'"agevole applicazione" dipenderà soprattutto dalle disposizioni di attuazione concrete che il comitato del programma dovrà adottare in un momento successivo. In considerazione delle nuove disposizioni finanziarie generali, che dagli attuali "utenti" non vengono certo considerate come "antiburocratiche", non è il caso di attendersi risultati miracolosi.

2. Rafforzamento della visibilità delle singole sezioni del programma

L'unificazione dei quattro programmi d'azione sinora esistenti in un unico programma comune comporta il rischio di ridurre la visibilità delle singole sezioni e di non poter trattare con la stessa precisione le problematiche specifiche. Per evitare ciò e per rafforzare la visibilità:

- vengono formulati alcuni considerando che illustrano, integrano e descrivono in modo più preciso gli obiettivi politici delle singole sezioni,
- il comitato del programma viene suddiviso in **cinque sottocomitati**, in modo che tutte e cinque le sezioni possano contare su esperti competenti degli Stati membri,
- la Commissione dovrebbe presentare **programmi di lavoro e relazioni di attività annuali** per le singole sezioni del programma,
- nell'ambito dell'incontro annuale previsto dall'Agenda sociale deve tenersi anche uno scambio di opinioni con le parti interessate sull'esecuzione delle singole sezioni del programma che, tra l'altro, serva a illustrare gli attuali risultati e a discutere sulle priorità future.

3. Obiettivi e azioni

La relatrice si compiace degli obiettivi e delle azioni proposte dalla Commissione. Propone le seguenti integrazioni, che in gran parte rimandano ai programmi d'azione esistenti:

- il principio **dell'integrazione della dimensione di genere** dovrebbe essere tenuto in considerazione in tutte le sezioni e azioni,
- il lavoro di rete e l'apprendimento reciproco, nonché la trasmissione e la diffusione delle buone pratiche andrebbero promossi non solo a livello UE, ma anche a livello transnazionale, nazionale e regionale,
- come nei programmi sinora esistenti, **lo scambio transnazionale e le azioni transnazionali** dovrebbero costituire un importante elemento di PROGRESS,
- per raggiungere meglio gli obiettivi politici dell'UE nei settori interessati non è sufficiente diffondere e trasmettere le buone pratiche, ma è piuttosto necessario **mettere a punto approcci nuovi e innovativi**,
- andrebbe accordata maggiore importanza a una **diffusione migliore e mirata dei risultati raggiunti** nelle sezioni e azioni, in quanto solo così il programma può fornire gli impulsi auspicati.

4. Maggiore partecipazione del Parlamento europeo

In considerazione dell'importanza di PROGRESS e della sua durata settennale, la relatrice vorrebbe rafforzare il ruolo del Parlamento nel seguire il programma nonché l'influenza del Parlamento stesso sulla sua realizzazione. A tal fine propone:

- che i finanziamenti annuali nonché la loro ripartizione tra le singole sezioni del programma non vengano decisi dal comitato del programma ma nell'ambito della procedura annuale di bilancio,
- che la Commissione proceda a uno scambio di opinioni regolare con il Parlamento europeo sull'esecuzione del programma,
- che la Commissione presenti una relazione interlocutoria sulla valutazione dei risultati raggiunti e gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma.

5. Ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative

Le parti sociali e le organizzazioni non governative che operano a livello regionale, nazionale e UE sono attori fondamentali per il successo dell'attuazione degli obiettivi politici perseguiti dal programma e dovrebbero quindi avere un ruolo importante, nell'ambito delle competenti reti dell'UE, per quanto concerne la concezione, l'attuazione e l'osservazione del programma. Rispetto ai programmi d'azione esistenti la proposta della Commissione comporta, secondo la relatrice, un inspiegabile indebolimento del ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative. Propone pertanto le seguenti chiarificazioni:

- il ruolo previsto per le **reti dell'UE** non deve limitarsi al perseguimento degli obiettivi dell'UE, ma comprendere anche **il seguito costruttivo e l'ulteriore sviluppo degli obiettivi e delle strategie politiche dell'UE**,
- l'accesso al programma dovrebbe essere consentito anche **ad organizzazioni non governative nazionali e regionali**,
- l'importo massimo di cofinanziamento dell'UE in relazione ai costi globali sostenuti da chi riceve un aiuto finanziario dovrebbe passare dall'80 al 90% in quanto una

- percentuale del 20% a carico del beneficiario comporterebbe gravi difficoltà per numerose reti dell'UE,
- la Commissione dovrebbe realizzare con le parti sociali e le organizzazioni non governative uno scambio di opinioni regolare sull'esecuzione del programma e mettere a disposizione tali informazioni.

6. Quadro finanziario

Il proposto quadro finanziario per le sezioni del programma corrisponde, secondo la Commissione, all'attuale dotazione finanziaria dei quattro programmi d'azione nonché delle linee di bilancio relative alle condizioni di lavoro (calcolate sulla base degli importi previsti per il bilancio 2006). L'aumento proposto tiene conto solo dell'inflazione e dell'allargamento presumibili (UE a 25 + Bulgaria e Romania).

Nel suo parere per la commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, la nostra commissione ha rilevato che *le previste dotazioni finanziarie per PROGRESS non rappresentano un aumento dei fondi finora disponibili per questi settori e che il quadro finanziario per PROGRESS deve essere potenziato se l'Unione europea vuole effettivamente procedere all'attuazione della strategia di Lisbona e dell'Agenda sociale.....* La commissione si è addirittura espressa a favore di un raddoppio delle dotazioni finanziarie previste per l'attuazione dell'Agenda sociale. La relatrice propone quindi **un aumento del quadro finanziario pari al 50%, cioè il passaggio da 628,8 milioni di euro a 943,2 milioni di euro**. Si tratta certo di una proposta provvisoria in quanto bisogna innanzitutto attendere le ulteriori consultazioni della commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione europea allargata nel periodo 2007-2013 e la prossima decisione del Parlamento europeo sulle Prospettive finanziarie 2007-2013. La relatrice potrà formulare la sua proposta definitiva in merito alla dotazione finanziaria di PROGRESS solo una volta che l'Assemblea avrà adottato la sua decisione sulle Prospettive finanziarie.

Si pone altresì il problema di appurare se la ripartizione tra le singole sezioni dei fondi finora previsti sia opportuna e adeguata. La situazione della parità tra uomini e donne continua ad essere particolare: la Commissione ha ridotto i fondi che avrebbero dovuto essere a disposizione di questa sezione da 107,25 a 54,55 milioni di euro. Tale riduzione corrisponde al bilancio proposto per il previsto **Istituto europeo per l'uguaglianza di genere**, la cui istituzione, secondo la decisione del Consiglio europeo, dovrebbe risultare neutra sotto il profilo di bilancio. Anche se la relatrice riconosce che una certa riduzione è giustificata, in quanto determinate attività passeranno dalla Commissione all'Istituto per l'uguaglianza di genere, un taglio così radicale appare comunque eccessivo, in considerazione dell'importanza particolare che la parità tra i sessi riveste nell'ambito della politica dell'UE. **Propone pertanto di aumentare la percentuale minima destinata alla sezione "Parità tra uomini e donne" dall'8% al 12%.**

Per quanto concerne la sezione **"Protezione sociale e integrazione"**, la relatrice rileva che al riguardo è previsto solo un limitato aumento degli stanziamenti, sebbene nel programma d'azione attuale per la lotta contro l'esclusione sociale vengano inseriti i settori delle pensioni e dell'assistenza sanitaria e di lunga durata. Propone quindi **un aumento della dotazione per questa sezione dal 28% al 30%**, in modo che il settore dell'integrazione sociale possa essere

adeguatamente sviluppato e che, nel contempo, gli Stati membri possano essere aiutati nei loro sforzi di ammodernamento dei sistemi di protezione sociale.

I proposti aumenti delle percentuali minime non vanno a carico delle altre tre sezioni del programma. Anzi, la **massa di manovra flessibile**, che non viene ripartita tra le sezioni del programma e che solo in un secondo tempo deve venir assegnata ai singoli settori su base annuale in considerazione degli effettivi sviluppi, va **ridotta dal 10% al 4%**, mentre la **ripartizione tra le singole sezioni del programma deve essere stabilita dall'autorità di bilancio**.

14.6.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS (COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Relatore per parere: Janusz Lewandowski

BREVE MOTIVAZIONE

Nella riunione del 23 e 24 maggio 2005 la commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS.

La commissione per i bilanci sostiene gli emendamenti del relatore della commissione competente per il merito miranti a conseguire una migliore partecipazione nel monitoraggio del programma e nella sua attuazione, in particolare gli emendamenti 42 e 43 in quanto la ripartizione annua della dotazione finanziaria tra le varie sezioni di PROGRESS dovrebbe essere prerogativa dell'autorità di bilancio.

Per la medesima ragione risulta inaccettabile che all'articolo 12 la proposta attribuisca, in termini molto generosi, tutte le misure d'attuazione concernenti gli orientamenti generali, il programma di lavoro, il sostegno finanziario che la Comunità deve fornire, il bilancio annuale, le modalità di selezione delle azioni e il progetto di elenco delle azioni, alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio sulla comitologia mentre "tutte le altre questioni" rientrano nella procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio sulla comitologia.

Per quanto concerne la compatibilità della proposta con le prossime prospettive finanziarie (articolo 36, paragrafo 2, del Regolamento del Parlamento) la commissione per i bilanci precisa che, al paragrafo 20 della sua relazione del 13 maggio 2005, la commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, sottolinea che "un aumento di EUR 200 milioni è necessario per conseguire gli obiettivi dell'Agenda per la politica sociale". In caso di approvazione definitiva delle prospettive finanziarie 2007-2013, l'aumento proposto di EUR 314,4 milioni (emendamento 53), risulterebbe incompatibile. La commissione per i bilanci chiede pertanto al Parlamento di

attendere l'esito dei negoziati sulle prospettive finanziarie prima di fissare la dotazione finanziaria del programma.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1 Paragrafi 1bis e 1ter (nuovi)

1 bis. *rileva che gli stanziamenti figuranti nella proposta legislativa per il periodo oltre il 2006 dipendono dalla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;*

1 ter. *invita la Commissione, una volta approvato il prossimo quadro finanziario pluriennale, a presentare, se del caso, una proposta per adattare l'importo finanziario di riferimento del programma.*

Motivazione

L'importo di riferimento per il quadro finanziario è indicativo fintanto che non sarà stata presa una decisione sulle prospettive finanziarie. Una volta presa la decisione, la Commissione presenterà una proposta legislativa per fissare l'importo di riferimento tenendo conto del massimale idoneo del quadro finanziario in questione.

Proposta di decisione

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2 Articolo 12

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura **di gestione** di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- b) il programma di lavoro per l'attuazione del programma;
- c) il sostegno finanziario che dovrà essere

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura **consultiva** di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- b) il programma di lavoro per l'attuazione del programma;
- c) il sostegno finanziario che dovrà essere

fornito dalla Comunità;

d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie sezioni del programma;

e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

fornito dalla Comunità;

d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie sezioni del programma;

e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno.

Motivazione

La procedura consultiva prevista nella decisione del Consiglio 1999/468/CE è preferibile in quanto lascia alla Commissione europea i poteri esecutivi conferitigli dai trattati. Dal momento che il Parlamento europeo, in quanto co-legislatore, non ha alcun dire nella procedura di comitologia, lo stesso dovrebbe valere anche per il Consiglio o i funzionari degli Stati membri. La procedura consultiva corrisponde pertanto al tradizionale approccio proposto dalla commissione per i bilanci.

Emendamento 3 Articolo 13, paragrafo 2

2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

La procedura consultiva rappresenta l'approccio tradizionale seguito dalla commissione per i bilanci. Il Parlamento e il Consiglio, in quanto co-legislatori, dovrebbero lasciare alla Commissione i suoi poteri esecutivi ed avere solo il diritto di intervenire se la misura proposta non è una proposta "di attuazione" bensì riguarda le prerogative legislative del Parlamento.

Emendamento 4
Articolo 17, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione **delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013** è pari a 628,8 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria **indicativa** prevista per la realizzazione **del presente strumento** è pari a 628,8 milioni di euro **per un periodo di 7 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007**.

Motivazione

L'importo di riferimento della dotazione finanziaria è indicativo fintanto che non sarà stata presa una decisione in merito alle prospettive finanziarie. Una volta presa questa decisione, la Commissione presenterà una proposta legislativa per fissare l'importo di riferimento in relazione al massimale idoneo della dotazione finanziaria in questione (cfr. emendamento alla risoluzione legislativa).

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS
Riferimenti	COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD)
Commissione competente per il merito	EMPL
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	BUDG 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Janusz Lewandowski 26.10.2004
Esame in commissione	14.6.2005
Approvazione degli emendamenti	
Esito della votazione	favorevoli: 19 contrari: astensioni:
Membri titolari presenti al momento della votazione	Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	
Supplenti (art. 178, paragrafo 2) presenti al momento della votazione finale	

27.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS (COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Relatore per parere: Kyriacos Triantaphyllides

BREVE MOTIVAZIONE

È un dato di fatto che la politica dell'Unione europea in materia di protezione sociale dei lavoratori ha bisogno di essere migliorata. Volendo quindi gettare le basi per procedere in questa direzione, sarà necessario prevedere miglioramenti a livello delle istituzioni, delle legislazioni e delle prassi esistenti. Ciò che siamo chiamati a fare nell'ambito della proposta di decisione in esame è di contribuire a garantire e a tutelare le libertà politiche e i diritti di tutti coloro che vivono e lavorano nell'Unione europea, affinché possano degnamente far parte della società e condurre una vita soddisfacente.

Considerato che il miglioramento degli indicatori sociali non è solo il risultato del conseguimento degli obiettivi economici prefissati, dobbiamo essere particolarmente attenti al contenuto delle politiche che promuoviamo. Di conseguenza, se l'obiettivo è quello di affrontare contemporaneamente i problemi sociali e i problemi economici dei popoli, quando siamo chiamati ad esprimere il nostro parere in quanto Parlamento europeo dobbiamo tenere sempre presente che non bisogna che limitiamo le nostre ambizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori per servire gli indicatori economici. Sostanzialmente, per far fronte in modo corretto ai problemi sociali ed economici esistenti, l'orientamento dell'Unione europea deve essere il più possibile progressista quanto al modo in cui risolvere questioni come le condizioni di lavoro, l'ambiente lavorativo, la protezione dei lavoratori (sicurezza sociale, stabilità, salute), la promozione dell'integrazione professionale e sociale, la lotta contro le discriminazioni e la parità di genere.

Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi sociali previsti nella proposta di decisione, è importante definire il ruolo che devono avere i lavoratori stessi, in quanto insieme organizzato, nella difesa e nella rivendicazione dei loro interessi. Gli interessi dei datori di lavoro non vanno sempre di pari passo con quelli dei lavoratori, cui, di conseguenza, la stessa

Unione europea deve garantire il diritto di partecipare al dialogo sociale e ai programmi che sono in corso di discussione. In un'Unione costituita di 25 Stati membri sarebbe inconcepibile e sicuramente inefficace portare avanti il dialogo sociale e l'analisi delle questioni occupazionali senza porre l'accento sul ruolo del fattore principale, vale a dire i lavoratori stessi. Naturalmente, per motivi pratici ma anche sostanziali, ciò presuppone la partecipazione di gruppi organizzati e di organizzazioni non governative, quali i sindacati.

In questa stessa ottica la Commissione dovrà valutare la necessità di adottare misure che consentano di tutelare e di prendere seriamente in considerazione il ruolo dei migranti. Concretamente, con la proposta di decisione in questione deve essere riconosciuta la necessità di proteggere i migranti nei luoghi di lavoro, ponendo nel contempo l'accento sulla loro effettiva integrazione nella società, nonché sulla loro protezione sociale. Inoltre, poiché si riconosce che vi sono problemi anche in relazione alla messa in atto di disposizioni e di misure di protezione sociale per i lavoratori locali, le disposizioni della decisione devono essere estese, al di là della necessità di protezione sociale e di integrazione dei migranti, a tutti i lavoratori. Un altro elemento particolarmente importante per garantire livelli quantomeno soddisfacenti di protezione sociale in senso ampio e buone condizioni di lavoro è il fatto di riconoscere che le persone portatrici di handicap rappresentano, purtroppo, un gruppo che può essere soggetto a discriminazioni.

Garantire un buon livello di protezione sociale dei lavoratori, come anche condizioni di lavoro soddisfacenti non è un obiettivo facile da raggiungere. Molte volte la necessità di conseguire gli obiettivi economici fa sì che i propositi di cui sopra passino in secondo piano. Ciononostante, bisogna assolutamente riconoscere che le cifre e gli obiettivi economici che vengono fissati ed eventualmente raggiunti devono realmente servire gli interessi del lavoratore. L'Unione europea dovrà di conseguenza curare che le misure adottate portino non alla creazione di un quadro legislativo arido per il settore dell'occupazione, bensì ad un sistema funzionale che tenga conto degli interessi dei lavoratori in tutti i settori di attività. Essa dovrà inoltre prevedere le misure di protezione sociale necessarie e far sì che sia promosso il dialogo sociale in maniera tale da non escludere o mettere da parte le categorie direttamente interessate.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5 bis (nuovo)

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(5 bis) Occorre richiamare l'attenzione sulla situazione specifica dei migranti in questo contesto e sull'importanza di intraprendere un'azione volta a trasformare il lavoro non dichiarato – e spesso precario – dei migranti in lavoro regolare, cosicché essi possano beneficiare della protezione sociale, dei vantaggi e delle condizioni di lavoro di cui beneficiano i lavoratori dichiarati.

Emendamento 2

Considerando 7

(7) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione fondata su vari motivi. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si deve pertanto tenere conto delle particolari necessità dei disabili **per quanto riguarda l'accessibilità delle attività e dei risultati.**

(7) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione fondata su vari motivi. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si deve pertanto tenere conto delle particolari necessità dei disabili **al fine di assicurare loro un accesso pieno e a pari condizioni alle attività finanziate da PROGRESS e ai risultati e alla valutazione di dette attività. Il programma dovrebbe coprire i costi addizionali sostenuti dai disabili per ottenere la parità di accesso al programma (ad esempio, il costo degli interpreti del linguaggio gestuale nonché di stanze d'albergo e mezzi di trasporto accessibili, ecc.) L'esperienza a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità e la lotta contro la discriminazione richiedono, in pratica, una combinazione di strumenti che comprendono misure legislative, finanziamenti e mainstreaming, destinati a rafforzarsi a vicenda.**

Motivazione

Occorre tenere conto dei costi addizionali che i disabili sostengono per poter partecipare a pari condizioni alle attività del programma (ad esempio, il costo degli interpreti del linguaggio gestuale, di stanze d'albergo e mezzi di trasporto accessibili, ecc.).

Emendamento 3
Articolo 5, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito tra le ONG, i sindacati, gli attori regionali e locali e altri soggetti interessati sul miglior modo di favorire l'integrazione nel mercato del lavoro ufficiale e nella società dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione, nonché sul miglior modo di garantire la protezione sociale sia dei lavoratori migranti che di quelli locali;

Emendamento 4
Articolo 5, punto 4 ter (nuovo)

(4 ter) promuovendo la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi di origine dei migranti, così da garantire il trasferimento dei diritti di sicurezza sociale di questi ultimi;

Emendamento 5
Articolo 5, punto 5

(5) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire **gli** obiettivi politici dell'Unione.

(5) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire **i pertinenti** obiettivi politici dell'Unione.

Emendamento 6
Articolo 6, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo un dibattito sulla questione globale dell'occupazione illegale, onde assicurare che gli aspetti della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro, che interessano in

egual misura i migranti e i cittadini dell'UE, vengano trattati e che i pertinenti standard siano rispettati.

Emendamento 7
Articolo 7, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) sostenendo attivamente le misure concrete di lotta alla discriminazione volte a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle persone che fanno parte di un gruppo sfavorito o che sono portatrici di handicap di riuscire ad accedere al lavoro o alla formazione, al fine di integrarle nel mercato del lavoro e nella società, garantendone, nel contempo, la protezione sociale;

Emendamento 8
Articolo 8, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) prestando un'attenzione particolare all'importanza di garantire la parità di accesso per gli uomini e le donne ad ogni livello della vita lavorativa e ad ogni professione;

Emendamento 9
Articolo 8, punto 4

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire **gli** obiettivi politici dell'Unione.

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire **i pertinenti** obiettivi politici dell'Unione.

Emendamento 10
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Tutti i gruppi vulnerabili e oggetto di discriminazioni godono della piena parità di accesso a tutte le attività finanziate dal programma PROGRESS, di modo che siano garantiti il diretto coinvolgimento e la

partecipazione al programma di persone direttamente interessate dall'esclusione sociale, dalla discriminazione e dalla disuguaglianza. Le esigenze particolari dei disabili in materia di accesso e i costi addizionali da essi sostenuti per farvi fronte sono tenuti pienamente in considerazione nella definizione dei progetti e delle attività finanziate dal programma PROGRESS.

Motivazione

Occorre tenere conto dei costi addizionali che i disabili sostengono per poter partecipare a pari condizioni alle attività del programma (ad esempio, il costo degli interpreti del linguaggio gestuale, di stanze d'albergo e mezzi di trasporto accessibili, ecc.).

Emendamento 11
Articolo 11, comma 1, trattino 2

– una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, l'80% della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

– una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, l'80% della spesa totale sostenuta dal beneficiario; ***nel caso di organizzazioni non governative senza scopo di lucro, tale cofinanziamento non può superare il 90% della spesa totale sostenuta dal beneficiario.*** Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

Motivazione

L'obiettivo della proposta è di aumentare ed ampliare la possibilità per le organizzazioni non governative senza scopo di lucro di promuovere la solidarietà e l'inclusione sociale. Senza il coinvolgimento di dette organizzazioni, sarebbe inconcepibile costruire e far funzionare una società civile o incrementare la coesione sociale. Purtroppo, però nel loro caso si è spesso rivelato molto problematico, nella pratica, trovare i fondi per dare un contributo proprio del 20% alle spese per la realizzazione dei progetti.

Emendamento 12
Articolo 17, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Per garantire che i disabili abbiano accesso a pari condizioni alle attività del programma PROGRESS, i costi addizionali sostenuti per permettere il loro accesso devono essere previsti e presi pienamente in considerazione da detto programma PROGRESS.

Motivazione

Occorre tenere conto dei costi addizionali che i disabili sostengono per poter partecipare a pari condizioni alle attività del programma (ad esempio, il costo degli interpreti del linguaggio gestuale, di stanze d'albergo e mezzi di trasporto accessibili, ecc.).

Emendamento 13
Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Come parte del processo di monitoraggio e di valutazione, la Commissione assicura che si valuti in che misura le persone direttamente interessate dall'esclusione sociale e dalla discriminazione partecipano direttamente alle attività finanziate da PROGRESS, comprese le misure adottate per garantire l'accessibilità per i disabili.

Motivazione

L'elaborazione di misure volte a combattere la discriminazione e l'esclusione sociale è un elemento fondamentale degli obiettivi globali del programma PROGRESS. È pertanto importante che la non discriminazione e l'inclusione sociale siano riconosciute "orizzontalmente" in tutte le attività finanziate dal programma, che vi sia una partecipazione diretta da parte delle persone direttamente interessate (ad esempio donne, disabili, persone appartenenti a minoranze etniche, omosessuali, ecc.) e che vi sia un effettivo monitoraggio di ciò che è stato fatto per garantire la loro partecipazione piena e a pari condizioni alle attività sostenute dal programma.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS
Riferimenti	COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD)
Commissione competente per il merito	EMPL
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	LIBE 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Kyriacos Triantaphyllides 5.10.2004
Esame in commissione	31.3.2005 26.5.2005
Approvazione degli emendamenti	26.5.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 21 contrari: 4 astensioni: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Vincent Peillon, Kyriacos Triantaphyllides
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

3.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS (COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Relatrice per parere: Ilda Figueiredo

BREVE MOTIVAZIONE

1. La Commissione esecutiva, per semplificare e razionalizzare la situazione attuale, presenta un unico programma integrato per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS) che coprirà il periodo 2007-2013, comprendente quattro programmi d'azione che sostengono attualmente l'attuazione dell'agenda per la politica sociale nonché una serie di linee di bilancio relative alle condizioni di lavoro. Essa propone una dotazione di appena 628,8 milioni di euro per l'intero periodo di validità e un cofinanziamento pari all'80% solamente delle spese sostenute dal beneficiario, il che è chiaramente insufficiente per il settore sociale.

Il programma comprende cinque sezioni:

- Occupazione
- Protezione sociale e integrazione
- Condizioni di lavoro
- Diversità e lotta contro la discriminazione
- Parità fra uomini e donne

Esso mira quindi a inglobare in un unico strumento finanziario dell'Unione europea i programmi attualmente in vigore, vale a dire:

- Decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006);
- Decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini;

- Decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale;
 - Decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione, nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.
2. Il 28 gennaio 2005 la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ha approvato un parere sulle sfide politiche e i mezzi finanziari dell'Unione europea allargata (2007-2013), di cui sono stata altresì relatrice, e in particolare i paragrafi 1, 2, 3 e 5, in cui respinge l'inserimento in PROGRESS del programma sulla parità tra uomini e donne, sottolinea la necessità di maggiori finanziamenti e ricorda che la parità tra uomini e donne deve essere una realtà trasversale, comune a tutte le politiche comunitarie, in particolare nei vari settori di spesa come i Fondi strutturali. Il presente parere comprende diversi emendamenti che si propongono, tra l'altro, di:
- riconoscere alla parità tra uomini e donne una sua linea di bilancio, con la creazione di un programma "Parità tra uomini e donne 2013" e un nuovo finanziamento per il futuro Istituto europeo del genere, che non dev'essere compreso nel programma PROGRESS. Si tratta di raggiungere un compromesso tra la necessità di dare maggior visibilità alla lotta per l'effettiva parità tra uomini e donne, stabilendo un maggiore collegamento tra le azioni concrete dei sottoprogrammi e le direttive esistenti;
 - rivedere il programma nel 2010, con eventuale adeguamento degli obiettivi e dei mezzi finanziari, previa valutazione della sua applicazione;
 - ampliare gli obiettivi del programma allo scopo di chiarirli meglio, comprendendovi in particolare gli scambi tra organizzazioni, l'analisi dell'evoluzione della situazione della parità e delle condizioni sociali e di lavoro dell'Unione europea in base al genere, la valutazione degli impatti delle politiche comunitarie, segnatamente della strategia europea per l'occupazione sulla creazione di posti di lavoro qualitativamente e quantitativamente migliori e della situazione e partecipazione delle donne ai singoli programmi;
 - dare particolare importanza alle azioni che promuovono la parità tra uomini e donne e mirano a combattere la discriminazione nell'accesso al lavoro, nell'evoluzione delle carriere, nelle retribuzioni, nella formazione professionale, a combattere le cause della povertà e dell'emarginazione sociale, segnatamente discriminazioni in funzione del sesso e dei figli per prestare maggiore attenzione alle donne che, in generale, sono le principali vittime della povertà e dell'esclusione sociale, con ripercussioni anche sulla povertà infantile;
 - prestare particolare attenzione alle donne che lavorano e alla protezione della maternità, stabilendo mete precise con l'obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro e l'incidenza delle malattie professionali;
 - dare maggiore visibilità all'attuazione e alla valutazione del programma relativo alla parità tra uomini e donne, attraverso la creazione di una tavola rotonda annuale, con la collaborazione di parlamentari dei singoli Stati membri facenti parte delle rispettive commissioni per la parità o equivalenti, ONG, Parlamento europeo, Commissione ecc.;

- aumentare il cofinanziamento comunitario portandolo al 90%, tenuto conto delle difficoltà delle ONG e delle altre organizzazioni sociali che lavorano in questo settore;
- aumentare il quadro finanziario portandolo a 700 milioni di euro e modificarne la ripartizione.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2	
<p>(2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento dell'Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate in base alla decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006)², alla decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini³, alla decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale⁴ e alla decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di</p>	<p>(2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento dell'Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate in base alla decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006)¹, alla decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini², alla decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale¹ e alla decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di</p>

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

³ GU L 17 del 19.11.2001, pag. 22.

⁴ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

incentivazione nel settore dell'occupazione¹, nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

incentivazione nel settore dell'occupazione², nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro *e la decisione n. 848/2004/CE, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un programma di azione comunitaria per la protezione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra uomo e donna*².

Motivazione

Nel settore della parità tra uomo e donna, al programma relativo all'adozione di un'azione comunitaria in merito a una strategia comunitaria per la parità tra uomini e donne va aggiunto il programma d'azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra uomo e donna dal momento che entrambi i programmi scadono nel dicembre 2005.

Emendamento 2 Considerando 6

(6) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione e consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(6) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ***inclusa la necessità di conciliare la vita professionale con quella familiare***, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione e consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Motivazione

La necessità di conciliare la vita professionale con quella familiare è diventata un elemento centrale della politica sociale europea. Il miglioramento delle condizioni di lavoro

¹ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1.

² GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18.

nell'Unione europea deve necessariamente implicare un miglioramento della conciliazione tra vita professionale e vita privata che permane la questione centrale nell'organizzazione del lavoro.

Emendamento 3
Articolo 2, punto 2

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni nei settori contemplati dal programma;

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori **qualitativi e quantitativi** comuni **ripartiti per sesso e per fascia d'età** nei settori contemplati dal programma **che consentano di valutare effettivamente l'evoluzione delle condizioni sociali e di lavoro dell'Unione europea**;

Emendamento 4
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) tener conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sezioni e le misure del programma;

Emendamento 5
Articolo 2, punto 3

(3) sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche della Comunità negli Stati membri e valutarne l'impatto;

(3) sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche della Comunità negli Stati membri e valutarne l'impatto, **segnatamente per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori**;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire meglio gli obiettivi.

Emendamento 6
Articolo 2, punto 4

(4) promuovere la creazione di reti,

(4) promuovere la creazione di reti,

l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche a livello dell'Unione;

l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche **e di scambi transnazionali** a livello dell'Unione;

Emendamento 7
Articolo 2, punto 6

(6) migliorare la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere e sostenere le politiche dell'Unione.

(6) migliorare la capacità delle principali reti **e delle organizzazioni non governative** dell'UE di **partecipare all'elaborazione, all'attuazione, alla promozione e al sostegno delle** politiche dell'Unione **e delle politiche nazionali, volte a migliorare le condizioni sociali e di lavoro nell'Unione europea.**

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire meglio gli obiettivi.

Emendamento 8
Articolo 3, punto 5

(5) Parità fra uomini e donne

(5) Parità fra uomini e donne **2013**

Motivazione

L'emendamento intende dare maggiore visibilità agli obiettivi del programma, in particolare per quanto riguarda la parità tra uomini e donne.

Emendamento 9
Articolo 4, alinea

La sezione 1 sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione:

La sezione 1, **tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere**, sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione:

Motivazione

Il considerando 9 prevede che l'integrazione della dimensione di genere debba avvenire in tutte le sezioni del programma. Tale principio fondamentale deve pertanto essere ricordato nel testo della decisione.

Emendamento 10
Articolo 4, punto 1

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori;

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori **qualitativi e quantitativi ripartiti per sesso e per fascia d'età**;

Motivazione

La situazione nel settore occupazionale è distinta per quanto riguarda le donne e gli uomini. Le donne, infatti, sono spesso oggetto di discriminazione sul mercato del lavoro sia a livello di accesso sia a livello di partecipazione sia a livello di progressione, oltreché salariale. La distinzione tra uomini e donne deve quindi essere presa in considerazione in sede di elaborazione delle statistiche. È altresì necessario elaborare statistiche riguardanti l'occupazione di persone più anziane che sono anch'esse oggetto di discriminazione.

Emendamento 11
Articolo 4, punto 2

(2) seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione e altri ambiti politici;

(2) seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione **e il loro impatto** e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione e altri ambiti politici;

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 12
Articolo 4, punto 3

(3) organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l'occupazione;

(3) organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l'occupazione **oppure studi e proposte finalizzati al loro perfezionamento ed eventuale revisione**;

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 13
Articolo 4, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) dando particolare importanza ad azioni volte a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nell'accesso ai posti di lavoro, nell'evoluzione delle carriere, nelle retribuzioni e nella formazione professionale;

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 14
Articolo 5, alinea

La sezione 2 sostiene l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione:

La sezione 1, ***tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere***, sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione:

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 9.

Emendamento 15
Articolo 5, punto 1

(1) migliorando la comprensione delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori;

(1) migliorando la comprensione delle questioni legate alla povertà ***e all'esclusione sociale, soprattutto quelle che colpiscono i nuclei familiari, le donne e i bambini***, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori ***qualitativi e quantitativi ripartiti per sesso e per fascia d'età***;

Motivazione

Particolare attenzione dovrebbe essere annessa alla povertà dei nuclei familiari e a quella che colpisce le donne e i bambini. Pertanto le statistiche devono essere elaborate per sesso e fascia d'età in modo da includere non solo donne, ma anche i bambini e le persone anziane.

Emendamento 16
Articolo 5, punto 2

(2) seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici;

(2) seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici **e il relativo impatto a livello nazionale e comunitario;**

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 17
Articolo 5, punto 3

(3) organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;

(3) organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione, **con l'obiettivo di migliorare la protezione sociale, contribuendo al progresso sociale e all'armonizzazione, innanzi tutto, dei diritti sociali nell'Unione europea;**

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 18
Articolo 5, punto 5

(5) sviluppando la capacità delle principali

(5) sviluppando la capacità delle principali

reti dell'UE di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

reti dell'UE di perseguire **e attuare** gli obiettivi politici dell'Unione.

Motivazione

Le reti dell'Unione non possono limitarsi ad un ruolo passivo, vale a dire a sostenere e promuovere le politiche dell'Unione. Le reti europee debbono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione delle politiche comunitarie in modo da incanalare le preoccupazioni dei cittadini a livello di istituzioni comunitarie e di contribuire pertanto al miglioramento delle legislazioni.

Emendamento 19
Articolo 5, punto 5 bis (nuovo)

(5 bis) dando particolare importanza ad azioni volte a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le cause della povertà e dell'esclusione sociale, in particolare le discriminazioni in base al sesso e ai figli.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 20
Articolo 6, alinea

La sezione 3 sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro:

La sezione 3, ***tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere*** sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro ***e la conciliazione della vita professionale con quella familiare:***

Motivazione

Il programma PROGRESS deve sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro non solo migliorando la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche promuovendo la conciliazione della vita professionale con quella familiare che è essenziale per il benessere dei lavoratori.

Emendamento 21
Articolo 6, punto 1

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori **qualitativi e quantitativi ripartiti per sesso e per fascia d'età** e valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 10.

Emendamento 22
Articolo 6, punto 2

(2) sostenendo l'applicazione del diritto del lavoro dell'UE mediante un rafforzamento del controllo, la formazione dei professionisti, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati;

(2) sostenendo l'applicazione del diritto del lavoro dell'UE mediante un rafforzamento del controllo, la formazione dei professionisti, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati, **comprese le parti sociali**;

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni di lavoro e la diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali dipendono da molti altri fattori, segnatamente dal tipo di relazioni industriali, dall'organizzazione del lavoro e dalla formazione professionale.

Emendamento 23
Articolo 6, punto 3

(3) avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro;

(3) avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, **prestando particolare attenzione alle donne lavoratrici e alla protezione della maternità, stabilendo mete precise con l'obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro e l'incidenza delle malattie professionali**;

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni di lavoro e la diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali dipendono da molti altri fattori, segnatamente dal tipo di relazioni industriali, dall'organizzazione del lavoro e dalla formazione professionale.

Emendamento 24 Articolo 6, punto 4

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro.

(4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative **alla sicurezza sociale**, alle condizioni di lavoro **e alla qualità dell'occupazione, compresa la conciliazione della vita professionale con quella familiare**.

Emendamento 25 Articolo 7, alinea

La sezione 4 sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione nelle politiche dell'UE:

La sezione 4, **tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere**, sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione nelle politiche dell'UE:

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 9.

Emendamento 26 Articolo 7, punto 1

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

(1) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori **qualitativi e quantitativi ripartiti per sesso e per fascia d'età** nonché valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

Motivazione

Le statistiche nel settore della discriminazione devono essere ripartite per sesso e fasce d'età in modo da tener conto della condizione delle donne e delle persone anziane che spesso sono vittime di discriminazioni.

Emendamento 27
Articolo 7, punto 3

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione nelle politiche dell'UE;

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione nelle politiche dell'UE, **in modo orizzontale**;

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità alla lotta contro la discriminazione deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche dell'Unione europea.

Emendamento 28
Articolo 7, punto 4

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire **e attuare** gli obiettivi politici dell'Unione.

Motivazione

Le reti dell'Unione non possono limitarsi ad un ruolo passivo, vale a dire a sostenere e promuovere le politiche dell'Unione. Le reti europee debbono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione delle politiche comunitarie in modo da incanalare le preoccupazioni dei cittadini a livello di istituzioni comunitarie e di contribuire pertanto al miglioramento delle legislazioni.

Emendamento 29
Articolo 7, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sviluppando azioni volte a proporre miglioramenti in termini di applicazione, in

particolare una conferenza annuale.

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità alla lotta contro la discriminazione deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche dell'Unione europea.

Emendamento 30
Articolo 8, titolo

SEZIONE 5: Parità fra uomini e donne

Programma "Parità fra donne e uomini 2013"

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 31
Articolo 8, alinea

La sezione 5 sostiene l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE:

Questo sottoprogramma di Progress sostiene l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE, ***tenendo conto delle direttive vigenti nel settore:***

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 32
Articolo 8, punto 3

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne e all'integrazione della dimensione di genere;

(3) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne, **segnatamente la conciliazione tra vita professionale e vita familiare** e all'integrazione della dimensione di genere **in modo orizzontale**;

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 33
Articolo 8, punto 4

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

(4) sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di perseguire **e attuare** gli obiettivi politici dell'Unione.

Motivazione

Le reti dell'Unione non possono limitarsi ad un ruolo passivo, vale a dire a sostenere e promuovere le politiche dell'Unione. Le reti europee debbono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione delle politiche comunitarie in modo da incanalare le preoccupazioni dei cittadini a livello di istituzioni comunitarie e di contribuire pertanto al miglioramento delle legislazioni.

Emendamento 34
Articolo 8, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sviluppando azioni volte a migliorarne l'attuazione, segnatamente l'istituzione di una tavola rotonda annuale alla quale partecipino ONG e commissioni parlamentari attive nel settore dei diritti delle donne.

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e

donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 35

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

- pubblicazione e diffusione di materiali d'informazione e formazione tramite Internet o altri supporti mediatici.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 5 bis (nuovo)

- organizzazione di interscambi tra operatori locali dell'Unione europea al fine di promuovere lo scambio diretto di esperienze e la conoscenza delle specifiche realtà nazionali.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 37

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 5 ter (nuovo)

- organizzazione di seminari e conferenze al fine di adeguare la legislazione comunitaria alle diverse realtà nazionali.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 38
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 1

- contributo alle spese di funzionamento delle principali reti *dell'UE*;

- contributo alle spese di funzionamento delle principali reti *su scala nazionale e comunitaria*;

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 39
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 8 bis (nuovo)

- cooperazione tra istituzioni e operatori locali nazionali.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 40
Articolo 9, paragrafo 2

2. I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell'Unione ed essere realizzati da autorità nazionali o *subnazionali*, organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

2. I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell'Unione ed essere realizzati da autorità nazionali, *regionali o locali*, organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

Motivazione

È preferibile sostituire il termine "autorità subnazionali" con il termine "autorità regionali o locali" ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza del testo, stante che l'articolo 10 fa riferimento alle autorità regionali e locali fra gli attori che hanno accesso al programma PROGRESS.

Emendamento 41

Articolo 10, paragrafo 1, trattino 6

- organizzazioni non governative organizzate a livello dell'Unione;

- organizzazioni non governative **nazionali e ONG** organizzate a livello dell'Unione **europea**;

Motivazione

La Commissione dispone di molte altre forme di finanziamento e di conseguenza la scarsa dotazione di Progress dovrebbe essere utilizzata solo in casi puntuali, legati all'attuazione del programma.

Emendamento 42

Articolo 10, paragrafo 2

2. La Commissione può accedere direttamente al programma per quanto riguarda le azioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. La Commissione può accedere direttamente al programma per quanto riguarda le azioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), **per un importo che non può superare la soglia dell'1% della dotazione totale destinata al programma.**

Motivazione

La Commissione dispone di molte altre forme di finanziamento e di conseguenza la scarsa dotazione di Progress dovrebbe essere utilizzata solo in casi puntuali, legati all'attuazione del programma.

Emendamento 43

Articolo 11, comma 1, trattino 2

- una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, **l'80%** della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali **e dopo attento esame.**

- una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, **il 90%** della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali, **segnatamente nelle regioni comprese nell'obiettivo 1 e nelle regioni ultraperiferiche.**

Motivazione

Le difficoltà finanziarie di tutte le ONG e di altre organizzazioni sociali che operano in questi settori esigono un aumento del cofinanziamento comunitario, che potrà essere ancora più elevato nelle regioni più vulnerabili.

Emendamento 44
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione vigila affinché il comitato disponga di tutta la consulenza necessaria e sia imparziale a seconda del settore trattato.

Motivazione

Dato che è previsto un solo comitato di programma per coprire l'insieme delle azioni è necessario assicurarsi che esso disponga di tutta la consulenza necessaria e sia imparziale per ciascun settore trattato.

Emendamento 45
Articolo 17, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a **628,8** milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a **943,2** milioni di euro.

Motivazione

Si tratta di una proposta provvisoria, dato che non esiste ancora una proposta definitiva del Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie.

Emendamento 46
Articolo 17, paragrafo 2

2. La ripartizione dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:
Sezione 1 Occupazione - 21%
Sezione 2 Protezione sociale e integrazione - **28%**
Sezione 3 Condizioni di lavoro - 8%
Sezione 4 Diversità e lotta contro la

2. La ripartizione dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:
Sezione 1 Occupazione - 21%
Sezione 2 Protezione sociale e integrazione - **30%**
Sezione 3 Condizioni di lavoro - 8%
Sezione 4 Diversità e lotta contro la

discriminazione - 23%
Sezione 5 Parità fra uomini e donne - **8%**

discriminazione -23%
Sezione 5 Parità fra uomini e donne - **12%**

Motivazione

La riduzione, nella sezione "Parità tra uomini e donne", della dotazione totale prevista per il futuro Istituto europeo di Genere è troppo radicale e deve essere, in parte, compensata attraverso l'aumento della percentuale minima, portandola dall'8 al 12%. Per quanto riguarda la sezione "Protezione sociale e integrazione", l'aumento del 2% tiene conto del fatto che il programma d'azione per la lotta contro l'esclusione sociale, sviluppato fino a questo momento, sarà ampliato al fine di comprendervi le pensioni, le cure sanitarie e l'assistenza prolungata.

Emendamento 47 Articolo 17, paragrafo 4

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio ***entro i limiti delle prospettive finanziarie.***

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio.

Motivazione

Un finanziamento adeguato di Progress impone un aumento consistente delle dotazioni, tenendo conto della necessità di dinamizzare gli interventi dei diversi operatori attivi in questi importanti settori sociali.

Emendamento 48 Articolo 19, paragrafo 1

1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività e li trasmette al comitato del programma di cui all'articolo 13.

1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività e li trasmette al comitato del programma di cui all'articolo 13 ***e al Parlamento europeo.***

Motivazione

Il Parlamento europeo deve seguire l'andamento dell'attuazione di Progress e di tutti i suoi sottoprogrammi.

Emendamento 49 Articolo 19, paragrafo 2

2. Il programma è inoltre oggetto di una valutazione intermedia delle singole sezioni comprendente anche una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati per quanto riguarda l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.

2. Il programma è inoltre oggetto di una valutazione intermedia delle singole sezioni comprendente anche una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati per quanto riguarda l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1 **e trasmessi al Parlamento europeo.**

Motivazione

Il Parlamento europeo deve seguire l'andamento dell'attuazione di Progress e di tutti i suoi sottoprogrammi.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS
Riferimenti	(COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))
Commissione competente per il merito	EMPL
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	FEMM 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Ilda Figueiredo 5.10.2004
Esame in commissione	16.3.2005 26.4.2005
Approvazione degli emendamenti	0.0.0000
Esito della votazione finale	favorevoli: all'unanimità contrari: astensioni:
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Zuzana Roithová, Marta Vincenzi
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Małgorzata Handzlik, Erna Hennicot-Schoepges

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – PROGRESS			
Riferimenti	COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD)			
Base giuridica	art. 251, par. 2, art. 13, par. 2, art. 129 e art. 137, par. 2 CE			
Base regolamentare	art. 51			
Presentazione della proposta al PE	15.7.2004			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2004			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 15.9.2004	CONT 15.9.2004	LIBE 15.9.2004	FEMM 15.9.2004
Pareri non espressi Decisione	CONT 23.5.2005			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	-			
Relatore(i) Nomina	Karin Jöns 11.10.2004			
Relatore(i) sostituito(i)	-			
Procedura semplificata Decisione	-			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	-			
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	-			
Esame in commissione	30.3.2005	24.5.2005	14.6.2005	
Approvazione	15.6.2005			
Esito della votazione finale	favorevoli: 44		contrari: 1	
	astensioni: 1			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Mogens N.J. Camre, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kulakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Öry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker e Gabriele Zimmer			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Lasse Lehtinen, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Anja Weisgerber e Tadeusz Zwiefka			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale				
Deposito – A[5]	20.6.2005		A6-0199/2005	
Osservazioni	...			